## **COMUNE DI LIVORNO**

LIMITAZIONI E DANNI AI PROPRIETARI DI AUTOCARAVAN. SONO CONVINTI DI FARLA FRANCA: A TUTTI IL COMPITO DI IMPEDIRLO

## **I FATTI**

- 22 gennaio 2011: il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno Ing. Lamberto Calabria e il Funzionario del medesimo Comando, Ing. Fabio Bernardi, nonostante le autocaravan non costituiscono attività soggette alla competenza del Corpo Nazionale VVF e senza condurre una preventiva istruttoria tecnica, sottoscrivono il provvedimento n. 1458/2011 che prescrive a proprietari e gestori delle strade, ai fini della salvaquardia della pubblica incolumità... di adottare provvedimenti atti ad interdire la sosta alle autocaravan nelle zone destinate al parcheggio ordinario degli autoveicoli... che le aree di sosta dei camper devono essere definite anche sulla base dei criteri di sicurezza antincendio mediante l'adozione di congrue distanze di sicurezza rispetto a fabbricati, alle aree di sosta degli autoveicoli ordinari ed ai giardini e aree vegetative in genere.
- 1 marzo 2011: il Comune di Livorno, vista la prescrizione dei Vigili del Fuoco n. 1458/2011, emana la determinazione dirigenziale n. 5/2011 con la quale riserva alle sole autovetture la sosta in via Minghi, vietando di fatto la sosta alle autocaravan.
- **11 ottobre 2011:** un camperista residente a Livorno, ripetutamente sanzionato dalla Polizia Municipale per la sosta in via Minghi, si rivolge all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
- 2 novembre 2011: l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti mette a disposizione del camperista contravvenzionato l'assistenza dell'Avv. Assunta Brunetti e dell'Avv. Marcello Viganò che intraprendono un'intensa attività finalizzata ad ottenere sia la revoca dei provvedimenti *anticamper* sia l'annullamento dei verbali illegittimamente emessi a carico del camperista.
- **5 dicembre 2011:** il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, a seguito dell'intensa attività promossa dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, revoca il provvedimento n. 1458/2011.
- **23 gennaio 2012:** il Comune di Livorno, a seguito dell'intensa attività promossa dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti avvia il procedimento di revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011

- che si concluderà il 4 aprile 2012 con l'emanazione della determinazione n. 11/2012 e la rimozione della segnaletica *anticamper* in via Minghi.
- 5 marzo 2012: il Giudice di pace di Livorno Avv. Emanuela Ercolini, sebbene sia stato già revocato il provvedimento *anticamper* dei Vigili del Fuoco di Livorno e avviata la revoca della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno 5/2011, rigetta il primo ricorso del camperista. Da ciò deriveranno nuovi costi e oneri a carico del cittadino e della Pubblica Amministrazione per ripristinare la situazione di diritto che si assume violata.
- 4 aprile 2012: il Giudice di pace di Livorno Avv. Emanuela Ercolini rigetta il secondo ricorso del camperista. Da ciò deriveranno nuovi costi e oneri a carico del cittadino e della Pubblica Amministrazione per ripristinare la situazione di diritto che si assume violata.
- **26 aprile 2012:** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette la nota 0002236/2012 evidenziando che la determinazione dirigenziale del Comune di Livorno 5/2011 "non appare legittimamente motivata, in quanto si ritengono privi di fondamento logico-giuridico i contenuti della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno richiamata nel medesimo provvedimento, cosa peraltro successivamente rettificata dallo stesso Comando con nota prot. 19901 del 05.12.2011".

## La lettura di questo documento vi mostrerà che:

- nonostante la Legge per la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan sia stata emanata nel 1991 e ribadita nel 1992 con il Nuovo Codice della Strada, ancora oggi sono incomprensibilmente varate illegittime ordinanze anticamper;
- esiste una gran differenza tra chi interviene a parole e chi interviene con azioni concrete;
- ci sono sempre i Paolini di turno pronti a ponderare sulle azioni messe in campo dagli altri;
- un Giudice di Pace ha il potere di respingere un ricorso anche se risulta incontrovertibile l'illegittimità del provvedimento posto alla base della sanzione opposta. Da ciò derivano nuovi costi e oneri a carico del cittadino e della Pubblica Amministrazione per ripristinare la situazione di diritto che si assume violata.